

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 46 del 02.05.2011

L'anno duemilaundici, addì due del mese di maggio alle ore 10.30 negli Uffici ove ha sede legale l'Agazia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all'oggetto

OGGETTO: Modifiche al “Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio”, approvato con Delibera n. 205 del 30 ottobre 2008.

IL COMMISSARIO

Premesso che:

- Con delibera n. 205 del 30 ottobre 2008 è stato approvato il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio indette dall'A.Re.S.S.;
- Il Regolamento si compone di 21 articoli e risulta così strutturato: art. 1 (finalità), art. 2 (individuazione delle borse di studio), art. 3 (referente del progetto), art. 4 (copertura finanziaria), art. 5 (destinatari delle borse di studio), art. 6 (modalità di assegnazione – bando), art. 7 (domande di ammissione – modalità e termini di presentazione), art. 8 (commissione giudicatrice e ammissione candidati), art. 9 (svolgimento della selezione), art. 10 (conferimento delle borse di studio), art. 11 (adempimenti degli assegnatari), art. 12 (incompatibilità), art. 13 (copertura assicurativa), art. 14 (espletamento dell'attività), art. 15 (natura giuridica delle borse di studio), art. 16 (impegno orario – assenze), art. 17 (diritti e obblighi del borsista), art. 18 (modalità di pagamento), art. 19 (contratto tra le parti), art. 20 (durata e proroga), art. 21 (compensi).

Più in particolare il suo articolo 20 (durata e proroga) recita: “Le borse di studio possono essere conferite per una durata non superiore a 12 mesi e possono essere prorogate per un periodo massimo complessivo di 36 mesi, comprensivi del conferimento iniziale.”

- Il Collegio dei Revisori dell'A.Re.S.S., nella seduta del 25 febbraio u.s., partendo dall'analisi della vicenda che ha avuto per oggetto l'assegnazione e la successiva (reiterata) proroga per complessivi 36 mesi di una borsa di studio, ha colto l'occasione per soffermarsi a valutare:
 - in generale, la coerenza degli articoli del *Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio*, di cui alla delibera 205 del 30 ottobre 2008 rispetto ai principi di trasparenza, imparzialità, rettitudine e correttezza nello svolgimento di pubbliche funzioni, chiaramente esplicitati nella circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione 2/2010;
 - in particolare, la coerenza tra l'art. 20 (durata e proroga) e l'art. 6 (modalità di assegnazione delle borse di studio – bando) del medesimo regolamento;
 - conclusivamente, la pratica del rinnovo/proroga dei rapporti di collaborazione e dei contratti, evidenziando la necessità che la stessa non venga utilizzata per compromettere il confronto concorrenziale tra i potenziali assegnatari;

Come anticipato ai Revisori la funzione amministrativa ed il Commissario straordinario concordano sulla necessità di superare la formulazione attuale dell'art. 20 *Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio*, di cui alla delibera 205 del 30 ottobre 2008, in quanto la sua lettura non risulta più coerente con l'evoluzione dei principi che illuminano l'operare della pubblica amministrazione;

Più nel dettaglio, appare illogica la previsione di una proroga della collaborazione per un periodo di tempo superiore alla durata inizialmente assegnata.

Il tutto è poi amplificato nei casi in cui, com'è quello esaminato dal Collegio, la durata della proroga è addirittura doppia rispetto alla durata iniziale della Borsa di Studio;

Ciò detto, non è l'istituto della proroga, tout court, ad entrare in collisione con i principi di trasparenza, imparzialità, rettitudine ma, la sola sua applicazione concreta, nel senso che questa ultima deve principalmente soggiacere al canone della ragionevolezza: sia per quanto attiene al termine di durata massima sia per quanto attiene ai presupposti legittimanti il conferimento;

Sono quindi da ritenersi irragionevoli proroghe eccessivamente lunghe o non adeguatamente motivate nei presupposti;

Allo scopo di contemperare la naturale elasticità nell'utilizzo degli strumenti giuridici con le esigenze ed i principi d'azione chiaramente richiamate dal Collegio dei Revisori (trasparenza, imparzialità, rettitudine e correttezza nello svolgimento di pubbliche funzioni, chiaramente esplicitati nella circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione 2/2010), appare opportuno, da un lato, mantenere l'istituto della proroga nel *Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio*, dall'altro, limitarlo a più stringenti requisiti condizionanti;

Più segnatamente la proroga potrà essere concessa in presenza dei seguenti presupposti e limiti:

- che ne sia data notizia nel provvedimento che indice l'iter di selezione pubblica di cui all'art. 6;
- che allo scadere della borsa non siano state ultimate attività che risultino direttamente riconducibili al P.A.S. in vigore;
- che il borsista non abbia concorso a causare ritardi nelle attività;
- che sussista un interesse specifico e concreto alla concessione della proroga chiaramente evidenziato dal Referente di Progetto;
- che sia stata formulata richiesta da parte del Referente al Direttore generale nei 15 giorni che precedono la scadenza naturale della Borsa;
- che l'atto di proroga sia adottato entro la scadenza naturale della Borsa;
- che il tempo della prorogatio non sia superiore a quello della collaborazione iniziale;
- che la proroga non superi comunque il tetto massimo di 6 mesi.

Si tratta di limitazioni quantitative e qualitative che appaiono rispondere alla sollecitazione dell'organo di controllo ma soprattutto al menzionato canone di razionalità.

Visto lo schema di riformulazione dell'art. 20 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio, qui di seguito riportata:

Art. 20

Durata e proroga delle borse di studio

Le borse di studio possono essere conferite per una durata non superiore a 12 mesi;

Le borse di studio possono essere prorogate per un periodo di tempo pari al termine iniziale della collaborazione e comunque entro il limite massimo di 6 mesi;

Presupposti legittimanti il conferimento della proroga sono:

- a) che ne sia data notizia nel provvedimento che indice l'iter di selezione pubblica di cui all'art. 6;
- b) che allo scadere della borsa non siano state ultimate attività che risultino direttamente riconducibili al P.A.S. in vigore;
- c) che il borsista non abbia concorso a causare ritardi nelle attività;
- d) che sussista un interesse specifico e concreto alla concessione della proroga chiaramente evidenziato dal Referente di Progetto;
- e) che sia stata formulata richiesta da parte del Referente al Direttore generale nei 15 giorni che precedono la scadenza naturale della Borsa;
- f) che l'atto di proroga sia adottato entro la scadenza naturale della Borsa.

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell'Agenzia);

Vista la D.G.R. n. n. 12 - 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell'Agenzia);

Vista la delibera n. 205 del 30 ottobre 2008 che ha approvato il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio da assegnare da parte dell'A.Re.S.S.;
Vista la proposta di modifica dell'articolo 20 del medesimo Regolamento illustrata in premessa;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

- di modificare il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle borse di studio da assegnare da parte dell'A.Re.S.S, approvato con delibera n. 205 del 30 ottobre 2008, sostituendo, per i motivi illustrati in premessa, il suo art. 20 con il seguente:

Art. 20

Durata e proroga delle Borse di Studio

Le borse di studio possono essere conferite per una durata non superiore a 12 mesi;

Le borse di studio possono essere prorogate per un periodo di tempo pari al termine iniziale della collaborazione e comunque entro il limite massimo di 6 mesi;

Presupposti legittimanti il conferimento della proroga sono:

- a) che ne sia data notizia nel provvedimento che indice l'iter di selezione pubblica di cui all'art. 6,
- b) che allo scadere della borsa non siano state ultimate attività che risultino direttamente riconducibili al P.A.S. in vigore,
- c) che il borsista non abbia concorso a causare ritardi nelle attività,
- d) che sussista un interesse specifico e concreto alla concessione della proroga chiaramente evidenziato dal Referente di progetto,
- e) che sia stata formulata richiesta da parte del Referente al Direttore generale nei 15 giorni che precedono la scadenza naturale della borsa,
- f) che l'atto di proroga sia adottato entro la scadenza naturale della borsa.”

- Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'A.Re.S.S.;
- Di dare incarico alla struttura amministrativa dell'A.Re.S.S. di aggiornare tempestivamente il regolamento pubblicato, in versione elettronica, sul sito internet.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all'Albo pretorio virtuale sul sito Web dell'Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

OGGETTO: Modifiche al “Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio”, approvato con Delibera n. 205 del 30 ottobre 2008.

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione:

1. e' posta in pubblicazione all'Albo virtuale dell'Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 05.05.2011 al 19.05.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICOSELLA

Torino, li' 05.05.2011